

FARMACIA E VENDITA DI FARMACI ONLINE

Le farmacie sono riconosciute come presidio sanitario sul territorio dalla Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, che disciplina l'organizzazione degli esercizi farmaceutici.

In particolare, la legge riguarda:

1. la dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio;
2. il servizio farmaceutico, turni, orari e vigilanza;
3. le tipologie di attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali.

La dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio è determinata dalla pianta organica delle farmacie (<https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie>).

Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti che risultano disponibili per il privato esercizio al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni transitano per una sola volta nella procedura di "trasferimento di farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 (<https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>).

Qualora la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie non dia buon esito, ossia non porti all'apertura delle farmacie nelle sedi disponibili per il privato esercizio, tali sedi saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

I privati che hanno ottenuto l'affidamento hanno un termine di 180 giorni per aprire la sede farmaceutica, pena la decadenza dall'affidamento. Il termine per il Comune, nei casi in cui abbia legittimamente esercitato il suo diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche è, invece, di 1 anno.

È inoltre prevista l'istituzione di sedi farmaceutiche aggiuntive (già disciplinate dalla Legge 475/1968, art. 1-bis) nei luoghi ad alto transito. Si tratta di farmacie prive di sede farmaceutica e urbane (<https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-alto-transito>).

Si prevede anche la possibilità di istituire dispensari farmaceutici e farmacie succursali (cfr. Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali, consultabili a questa pagina <https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie>).

L'accessibilità delle informazioni inerenti al servizio farmaceutico nel territorio comunale è garantita dall'ASL attraverso la creazione di un portale informativo internet, o di una sezione appositamente predisposta del portale aziendale nella quale sono presenti le informazioni sulle aperture, chiusure, i turni e gli orari del servizio farmaceutico, nelle seguenti forme:

1. formato testuale accessibile a persone con disabilità e multilingue;
2. georeferenziato attraverso una mappa grafica;
3. ottimizzato per i dispositivi mobili;
4. in formato open data, fruibile e replicabile su altri dispositivi e portali informativi.

In attuazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela del diritto alla salute, il titolare di un esercizio farmaceutico può svolgere, nei locali della farmacia, le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione di farmaci. Tutte le attività devono comunque svolgersi nel rispetto della normativa di settore vigente, compresi i regolamenti locali. È sempre vietato, all'interno della farmacia, l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali. Inoltre, il titolare dell'esercizio farmaceutico ha il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di rendere facilmente distinguibili, da parte dell'utente, i prodotti sanitari da quelli prettamente commerciali.

Orari e turni di apertura e chiusura delle sedi farmaceutiche

L'art. 13 della L.R. 2/2016 stabilisce, in materia di orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie, il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore alle 36 ore ed è il Comune stesso che fissa gli orari minimi di apertura giornaliera, sentiti il servizio Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e avvisi gli utenti mediante cartelli.

L'Azienda USL stabilisce i turni diurni, notturni e festivi nel proprio territorio (nel rispetto del livello minimo di servizio stabilito dalla Regione e degli orari minimi di apertura fissati dai Comuni) ma comuni limitrofi possono chiedere che l'organizzazione dei turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel territorio. Il servizio farmaceutico nei turni diurni è prestato, di norma, a battenti aperti, ma il Comune può disporre altre forme per quanto riguarda il turno notturno. Il Comune ha facoltà di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi (è prevista però la presenza di un farmacista all'interno della farmacia o in locali situati nello stesso stabile) o su chiamata telefonica al farmacista (attivabile anche tramite citofono della farmacia) solo se garantisce una risposta immediata e la consegna dei farmaci nel tempo massimo di trenta minuti.

La Regione vigila sul corretto funzionamento del servizio al fine di sospenderlo nei confronti delle farmacie inadempienti.

La chiusura per ferie è fissata, annualmente, in un periodo massimo di trenta giorni, secondo le modalità e i tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dall'ASL, sentiti i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. In generale, la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.

Sussiste l'obbligo di dotazione della croce verde. Se la farmacia è situata in area extraurbana, l'insegna a croce verde deve essere luminosa ed accesa nelle ore notturne in modo da essere visibile e facilitare l'utente.

Servizio di consegna dei medicinali a domicilio

Le farmacie convenzionate possono organizzare il servizio di consegna di medicinali a domicilio e la spedizione della ricetta deve essere effettuata in farmacia; il codice identificativo della ricetta, unitamente al codice fiscale dell'assistito, possono essere comunicati al farmacista via telefonica, via mail o per mezzo di altre modalità telematiche.

Controlli

L'attività ispettiva di vigilanza sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio dei farmaci, è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica, coadiuvato da personale amministrativo appartenente alla Azienda USL. Il personale addetto, infatti, ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 CPP ed è dotato dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza circa le attività di vigilanza stesse.



REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Il responsabile della struttura deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- non avere riportato condanne penali per truffa o commercio di medicinali irregolari;
- essere iscritto all'albo dei farmacisti;
- deve svolgere attività lavorativa di tipo esclusivo (è infatti incompatibile con qualsiasi lavoro dipendente di tipo pubblico o privato) come anche la posizione di titolare o gestore provvisorio di altra farmacia, anche se stagionale, di informatore scientifico dell'industria farmaceutica, di direttore di officina di produzione di medicinali, cosmetici o presidi;
- possesso dei requisiti morali per l'esercizio nel settore alimentare di somministrazione di alimenti e bevande (in caso di commercio di prodotti alimentari non farmaceutici);
- insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia;

REQUISITI OGGETTIVI

- I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare;
- Aver dato preventiva comunicazione dell'inizio della vendita di medicinali al Ministero della Salute, alla Regione in cui la parafarmacia ha sede e all'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA).
- Aver dato preventiva comunicazione al Comune al fine di permettergli lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Farmacia, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "**Normattiva**" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** - Testo unico delle leggi sanitarie;
- **L. 27/12/1956 n. 1423** - Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- **L. 2 aprile 1968, n. 475** - Norme concernenti il servizio farmaceutico;
- **D.P.R. 21 agosto 1971, n. 127** - Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968 recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
- **L. 8 novembre 1991, n.362** - Norme del settore farmaceutico;
- **L.R. 05/07/1999 n. 14** - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Dlgs 31/03/1998, n.114. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla LR 21/05/07 n.6;
- **Circolare del Ministero Sviluppo Economico n.3487/C del 01/06/2000** - Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 - Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico - Commercio elettronico;
- **Circolare n. 3543/C del 1/03/2002 - art. 18 del D.lgs. n. 114/98** - Istruzioni relative al modello univoco da utilizzare per le comunicazioni relative all'esercizio dell'attività di commercio elettronico;
- **Circolare Min. Attività Produttive 17 giugno 2002, n. 3547/C** - Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114. - Indicazioni sulle aste on line - Commercio elettronico;
- **Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219** art. 112- quater punto 3;
- **Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219** - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
- **D.L. 04 luglio 2006 n.223 convertito in L. n. 248/2006** - Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori. Decreto convertito con Legge n. 248/2006;
- **L.R. 21/05/2007 n. 6** - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale;
- **L. 24 marzo 2012, n. 27, ART. 11** - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture;
- **L.R. 13 del 30 luglio 2015** - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
- **D.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15** - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);
- **L.R. 3 marzo 2016, n. 2** - Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali;